



Sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli. Rettifica orari

IL SINDACO

Considerato:

- che nell'attuale periodo stagionale è frequente l'accumulo e la bruciatura di foglie, arbusti secchi, ed altri tipi di rifiuti derivanti dalla pulizia dei fondi rustici predisposti per la raccolta di prodotti agricoli;
- che in alcuni casi dovuti al periodo stagionale autunnale ed invernale dette operazioni non possono avvenire se non in determinati orari della giornata;
- che tali fenomeni rappresentano anche un serio e reale pericolo per malaugurati sviluppi di incendi in una zona che per sua natura ne è predisposta;
- che quando, poi, l'accensione di taluni residui derivanti dalla coltivazione dei terreni avviene in prossimità del centro abitato, le cattive esalazioni ed i fumi creano un grave disagio alla popolazione con problemi di respirazione, soprattutto a bambini e persone anziane;

Richiamata l'Ordinanza n. 32 del 18-06-2019 sul "sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli";

Ritenuto, quindi, necessario intervenire con ordinanza per la risoluzione delle problematiche in parola, al fine di evitare danni ambientali e civili;

Valutata la sussistenza di tutti i presupposti per gli aspetti igienico-sanitari, oltre di pubblica e privata incolumità;

Visto il D.L. 24/06/2014, n.91, così come convertito in legge dalla 116 dell'11.08.2014 che abroga quanto fino ad oggi previsto in base all'art. 256-bis del D.L. 152/2006 (codice dell'ambiente) che considerava illecita la combustione dei residui vegetali determinando l'applicazione di sanzioni e introducono, all'art. 182 del predetto decreto, dopo il comma 6, il seguente comma 6-bis;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;

Vista la Legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visti gli artt. 13, 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Ritenuto necessario, in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/06":

- garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;

- disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;

- prevenire un'interpretazione ed un'applicazione difforme sul territorio comunale della normativa vigente;

- assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio incendi;

Vista la Legge Regionale n. 3 del 04.01.2014 art. 56 "*divieti e prescrizioni*";

Evocati i poteri di cui all'art.50, commi 4 e 5, del D.Lgs. n.267/2000;

Richiamato l'art. 7 bis del T.U.E.L. che cita: "*Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.*"

ORDINA

1. Il materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco delle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica.

2. in alternativa all'impiego dei residui indicati al punto 1, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in composto, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate;

- la combustione controllata dei residui indicati al punto 1, va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:

- le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione nel periodo che va **dal 01 OTTOBRE al 15 APRILE non prima delle ore 06.00 e non oltre le ore 16.00.**

3. Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di una persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare, tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare all'altezza ed il fronte dell'abbruciamiento;

- la combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi;

- possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;

- l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento;

- nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafulco che circoscriva il sito dell'abbruciamiento;

- nelle fasce adiacenti a grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 100 metri, non possono accendersi fuochi nei periodi considerati a rischio di incendio;

- il fumo generato dalla combustione non deve comunque invadere la sede viaria delle strade pubbliche;

- le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o amendantanti;

4. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

5. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Carabinieri Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

6. Nel **centro abitato** o ad una distanza inferiore a 200 metri da esso, è **assolutamente vietato** la bruciatura di residui vegetali e non vegetali provenienti dalla pulizia di terreni, giardini, orti, spazi coperti e scoperti, ecc..

7. E' fatto **divieto assoluto** di riversare, accumulare e/o bruciare foglie, arbusti ed altri rifiuti derivanti dalla pulizia dei terreni agricoli, orti, giardini, ecc. su strade pubbliche (provinciali, comunali e vicinali) del nostro territorio, talvolta arrecando danni al manto stradale.

8. Per quanto riguarda la squadra esterna del comune, lo stoccaggio deve essere fatto, temporaneamente, in area adiacente il campo sportivo.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR competente o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Dott. Guido Angelilli